



COMUNE DI TORCEGNO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 66 della Giunta comunale

OGGETTO: MODIFICA PARZIALE ED INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA GIUNTALE N.34 DD. 23/03/2021, AVENTE PER OGGETTO "INDIVIDUAZIONE, PER L'ANNO 2021, CASI IN CUI IL COMUNE SI SOSTITUISCE AL SOGGETTO OBBLIGATO NEL PAGAMENTO DI PARTE DELLA QUOTA FISSA DELLA TARIFFA RSU IN SEGUITO ALLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE CAUSATE DAL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTI COVID 19.".

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **ventinove** del mese di **giugno**, alle ore 18.30, in videoconferenza da remoto, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Campestrin Daniela - Sindaco
2. Campestrini Ivan - Vicesindaco
3. Campestrin Lara - Assessore
4. Penasa Vittorio - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Vicesegretario Comunale Campaldini dott.ssa Alessia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Campestrin Daniela, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 34 di data 23/03/2021 con la quale sono stati approvati i casi in cui in cui il Comune di Torcegno si sostituisce al soggetto obbligato nel pagamento di parte della quota fissa della tariffa RSU in seguito alle difficoltà economiche causate dal rispetto della normativa anti Covid19;

considerato che a seguito dell'emergenza COVID 19, nel corso dell'anno 2020, le imprese produttive hanno dovuto sospendere o comunque ridimensionare lo svolgimento della propria attività con conseguente riduzione degli incassi e della liquidità;

considerato che, in ogni caso, sono tenute a far fronte ai pagamenti dei costi fissi quali imposte e tasse e bollette relative ai servizi idrici, energetici e quant'altro;

vista la deliberazione n. 158 del 05.05.2020 di ARERA la quale introduce alcune misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività economica per effetto dell'emergenza COVID-19;

in particolare all'art. 1, punto 1.5 è previsto che, nel caso di vigenza del sistema di tariffazione puntuale della tariffa rifiuti, il gestore a cui è affidata la disciplina della tariffa per la gestione della tariffa del ciclo dei rifiuti provvede ad azzerare la quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione dell'attività;

per un intervento concreto a sostegno delle imprese locali si possono valutare interventi correttivi sulla sola quota fissa della tariffa sui rifiuti per le utenze non domestiche, atteso che si debba escludere il verificarsi di svuotamenti durante il periodo di inattività, agendo attraverso l'istituto della sostituzione come previsto dall'art. 9 del regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti, modificato ed approvato da ultimo con Decreto del Commissario della Comunità n. 7 del 26.01.2021, divenuto esecutivo il 06.02.2021;

considerato che tali misure sono finanziate in parte mediante l'applicazione di avanzo vincolato del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, derivanti dal Fondo per le funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020;

vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 16.06.2021 avente per oggetto "agevolazioni TARI non domestiche 2021";

visto il prospetto dettagliato degli importi annuali della quota fissa a carico degli utenti non domestici del Comune di Torcegno ricevuto dalla Comunità Valsugana e Tesino quale gestore del servizio del ciclo dei rifiuti;

ritenuto quindi di intervenire, modificando ed integrando quanto già approvato dalla deliberazione della Giunta Comunale nr. 34 dd. 23/03/2021, sostituendosi all'utenza per il pagamento del 100% della quota fissa esclusivamente per l'anno 2021 per le seguenti tipologie di attività produttive, e precisamente:

- 01 - MUSEI,BIBL,SCUOLE,ASS,LUOGHI DI CULTO
- 04 - CAMPEGGI,DISTR,CARB,IMPIANTI SPORTIVI
- 07 - ALBERGHI CON RISTORANTI
- 08 - ALBERGHI SENZA RISTORANTI
- 11 - UFFICI,AGENZIA,STUDI PROFESSIONALI
- 12 - BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO
- 17 - ATT.ARTIG:PARRUC.,ESTETISTA, BARB.
- 18 - ATT.ARTIG.:FALEGNAME,IDRAUL,FABBRO
- 19 - CARROZZERIE,AUTOFF.,ELETTRAUTO
- 25 - SUPERM,PANE/PASTA,MACELL,SALUMI

Visti e richiamati:

- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;
- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di

- adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n.42/2009);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità in vigore;
 - richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 05 dd. 18/02/2021 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati il DUP 2021-2023, bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati;
 - richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 07 dd. 18/02/2021 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato l'atto programmatico di indirizzo 2021-2023 (competenza e residui)";
 - ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
 - visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 dd. 22/11/2018;
 - visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018 nr. 02 e ss.mm.ii.;
 - acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
 - acquisito il parere favorevole sulla regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 187 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
 - con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1. di modificare ed integrare la deliberazione della Giunta Comunale nr. 34 dd. 23/03/2021, sostituendosi all'utenza per il pagamento del 100% della quota fissa esclusivamente per l'anno 2021 per le seguenti tipologie di attività produttive, e precisamente:
 - 01 - MUSEI,BIBL.,SCUOLE,ASS.,LUOGHI DI CULTO
 - 04 - CAMPEGGI,DISTR,CARB,IMPIANTI SPORTIVI
 - 07 - ALBERGHI CON RISTORANTI
 - 08 - ALBERGHI SENZA RISTORANTI
 - 11 - UFFICI,AGENZIA,STUDI PROFESSIONALI
 - 12 - BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO
 - 17 - ATT.ARTIG:PARRUC.,ESTETISTA, BARB.
 - 18 - ATT.ARTIG.:FALEGNAME,IDRAUL,FABBRO
 - 19 - CARROZZERIE,AUTOFF.,ELETTRAUTO
 - 25 - SUPERM,PANE/PASTA,MACELL.,SALUMI
2. di dare atto che la spesa conseguente ammontante a presunti € 4.277,80.-, di cui € 250,00.- già impegnati con deliberazione della Giunta comunale n. 34 dd. 23/03/2021, verrà impegnata con successivo provvedimento del Servizio Finanziario al capitolo 11200/15, cod. bil. 1.02.01.06.001 del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m. "*Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige*", al fine di comunicare la presente alla Comunità Valsugana e Tesino entro il 30/06/2021 come richiesto;

4. di inviare copia del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Settore Ambiente ed edilizia abitativa della Comunità Valsugana e Tesino per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; - non è ammesso il ricorso sub c).

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Campestrin Daniela

IL VICESEGREARIO COMUNALE
Campaldini dott.ssa Alessia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).